



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Roma n. 6 – cap. 63016 - P. Iva 00354960445 - C.F. 81001950443
Tel 0734 / 931319- 931581 Fax 0734 / 931768

Ind. E – mail Comune com.pedaso@provincia.ap.it Ind. E – mail servizi demografici anag.pedaso@provincia.ap.it

Ufficio servizi demografici

AUTOCERTIFICAZIONE, IL CERTIFICATO ” FAI DA TE “

Quasi tutti i documenti da presentare alle Amministrazioni Pubbliche possono essere semplicemente scritti e sottoscritti dal cittadino, senza fare file.

Cos'è l'autocertificazione

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere autenticata.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Attenzione quindi a non effettuare dichiarazioni non veritiere.

E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.

Il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale.

Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare

A) con dichiarazioni sostitutive di certificazioni :

- 1) dati anagrafici e di stato civile:** nascita, residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita di un figlio, maternità, paternità, godimento dei diritti politici, esistenza in vita, morte (relativo al decesso di coniuge, ascendente o discendente), tutti i dati di diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- 2) titoli di studio e qualifiche professionali:** titolo di studio, esami sostenuti, titolo di formazione, titolo di abilitazione, qualifica professionale, iscrizioni presso albi professionali;
- 3) situazione economica e fiscale:** reddito, assolvimento obblighi contributivi, possesso e numero di codice fiscale, possesso e numero partita IVA, possesso di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, iscrizioni presso associazioni;
- 4) posizione giuridica:** rappresentante legale di persone fisiche e giuridiche, curatore, non aver riportato condanne penali, qualità di tutore;
- 5) stati personali:** stato di disoccupazione, obblighi militari, qualità di studente, casalinga, pensionato, qualità di vivente a carico;

B) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà':

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non compresi nella lettera "A"), possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, il possesso di un immobile, ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà, impegni, rinunce, accettazioni, procure e deleghe configuranti una procura.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, fatti e qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della Pubblica Amministrazione precedente, entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'Amministrazione competente.

In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici e telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
- b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

Dove sono utilizzabili l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

L' autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche intendendo tutte l amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio, ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (poste, ENEL, telecom, Aziende del Gas, ecc.).

L' autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Cosa fare se non viene accettata

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall' art. 328 del codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Quindi il cittadino che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.

Altre disposizioni di semplificazione amministrativa

1) la nascita di un figlio :

I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se la nascita e' avvenuta in un altro Comune.

Si può dichiarare :

- a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
- b) all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto;
- c) all' Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del padre quando questi vi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della madre e a condizione che ella consenta entro 10 giorni dal parto.

2) validità di certificati:

Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stati civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.

E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.

In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad es. certificati storici, di morte, titolo di studio).

3) estratti degli atti di stato civile:

la pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente all' ufficiale di stato civile competente.

4) accertamenti d'ufficio:

Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.

Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministrazione che deve emanare il provvedimento.

Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

5) acquisizione diretta dei certificati:

Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

6) non più prevista l'autenticazione della firma:

Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere inviate per via telematica.

La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

7) Attestazione copie autentiche di atti :

L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulta la conoscenza del fatto che la copia dell'atto allegato, è conforme all'originale (ha lo stesso valore della copia autentica).

Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata.

8) dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri:

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani.

I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati Italiani.

9) documento di identità in sostituzione dei certificati:

In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori o dagli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità.

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.

10) produzione di copie autentiche :

La produzione di atti e documenti conformi all'originale sono pienamente equipollenti agli originali.

L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, incaricato dal Sindaco.

Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.

In questo caso, la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

11) Più semplice partecipare ai concorsi :

E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più previsto il limite di età tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.

12) autenticazione di fotografia :

La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè sia presentata direttamente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto o patente).

13) novità in materia di rilascio delle carte di identità e passaporto :

La carta di identità, può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione dello stato civile a meno che non lo richieda espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio al rilascio del passaporto e/o della carta di identità.

14) firma di più persone separatamente :

I documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.

Li 31.08.2004

Istruttore servizi demografici
Stefania Mattetti